

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di Legge federale sui giuristi d'impresa

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

La normativa proposta disciplina l'iscrizione dei giuristi d'impresa in un registro, e definisce i diritti e gli obblighi derivanti da tale iscrizione. In particolare, l'aspetto più qualificante della regolamentazione consiste nel riconoscimento, a favore dei giuristi d'impresa iscritti nel registro, del segreto professionale. L'art. 12 dell'avamprogetto stabilisce infatti che i giuristi d'impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tempo e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza giuridica o all'attività forense. Di conseguenza, entro tale ambito, i giuristi d'impresa possono rifiutarsi di deporre nei procedimenti civili, penali e amministrativi.

Questo nuovo statuto professionale e legale consente ai giuristi d'impresa svizzeri, che sono così equiparati ai loro colleghi americani, di far valere più frequentemente, nei procedimenti civili statunitensi, il loro diritto di rifiutarsi di collaborare, invocando la confidenzialità delle comunicazioni interne sulla consulenza giuridica, il che attenua quindi uno svantaggio competitivo delle imprese svizzere, ne migliora la posizione giuridica negli Stati Uniti d'America, e torna pertanto a vantaggio della nostra economia. Inoltre, la regolamentazione professionale per i giuristi d'impresa consolida le basi per una consulenza indipendente e oggettiva all'interno delle aziende, il che è di grande utilità nella situazione attuale, ove è essenziale che le imprese rispettino l'ordinamento giuridico, che è caratterizzato, segnatamente nell'ambito del diritto economico inteso in senso lato, da prescrizioni sempre più numerose e complesse (si pensi, ad esempio, alle norme sui cartelli e alle disposizioni contro il riciclaggio di denaro e la corruzione).

In considerazione di questi argomenti, lo scrivente Consiglio condivide la proposta di emanare la nuova Legge federale sui giuristi d'impresa, tanto più che essa non istituisce, per i consulenti giuridici, un regime obbligatorio d'iscrizione nel registro, ma solamente un regime facoltativo. In altre parole, anche i giuristi d'impresa che non sono iscritti nel registro potranno continuare ad esercitare la loro attività professionale, senza però beneficiare dei diritti previsti dalla legge. Di

conseguenza, la nuova Legge è perfettamente compatibile con la garanzia della libertà economica sancita dall'art. 27 della Costituzione federale.  
Anche le singole disposizioni dell'avamprogetto di legge trovano, in linea di principio, la nostra adesione. A questo riguardo, intendiamo però segnalare che giusta l'art. 5 lett a) dell'avamprogetto di legge, per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono, quale condizione professionale, avere concluso gli studi in giurisprudenza presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera o straniera con un *bachelor* o un diploma equivalente. Per quel che concerne gli avvocati, invece, la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati prevede, nell'art. 7 cpv. 1 lett. a), che per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve aver compiuto studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi (come è ad esempio il caso per gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea). Ora, a nostro avviso, il riconoscimento, per i giuristi d'impresa, di un diploma di *bachelor* o di un diploma equivalente ottenuto presso una qualunque università straniera appare eccessivo, e può dare adito a difficoltà in sede di verifica dell'adempimento di questa condizione.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.